

N. 13/2021 p.c.

Liq. PATR. 17/2022



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

letta la proposta di piano del consumatore depositata da Antonio Esposito;

lette le osservazioni depositate da Agos Ducato s.p.a.;

ritenuto che, in occasione dell'accensione del finanziamento del 17.12.2019, il ricorrente abbia in effetti tenuto una condotta non trasparente, non segnalando nell'apposito modulo la presenza di ulteriori finanziamenti ed indicando una motivazione (acquisto di un veicolo) difforme dal reale obiettivo del prestito (acquisto della "cameretta del figlio in arrivo": p. 9 della relazione del gestore): tale ultimo profilo può rilevare in quanto, per il finanziatore, costituisce garanzia più solida un'automobile anziché del mobilio;

ritenuto tuttavia che tale atto non sia qualificabile come "atto in frode" ostativo all'omologa del piano in quanto la categoria evoca condotte specificamente finalizzate a danneggiare i creditori, mentre, nel caso in esame, sembra difettare appunto il dolo specifico: il finanziamento, peraltro di importo contenuto (€ 4.728,39), era assistito dalla cessione del quinto dello stipendio, garanzia che ha consentito alla creditrice di incamerare regolarmente la quota mensile con una riduzione del debito residuo agli € 1.872,00 attuali;

ritenuto piuttosto che l'omologa del piano debba essere negata ai sensi dell'art. 7, comma secondo lett. d-ter l. 3/12 in quanto la condotta complessiva del debitore nel corso degli anni sembra essere stata caratterizzata se non altro da "colpa grave": ciò, a titolo esemplificativo, in occasione dell'accensione del sopra citato finanziamento, di importo – lo si ribadisce – in assoluto contenuto, ma palesemente sproporzionato rispetto alle somme normalmente necessarie per l'acquisto di un letto, di un fasciatoio ed eventualmente di un ulteriore mobile per un neonato (il ricorrente era già sovraindebitato e, pertanto, avrebbe dovuto, a maggior ragione, contenere il più possibile le spese); si considerino inoltre i debiti risultanti dalle cartelle dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione - pari a ben € 11.029,02 – per violazioni del codice della strada e assegni non coperti (l'ordinamento assegna particolare rilievo a tale tipologia di debiti, come ricavabile dall'art. 14-terdecies, comma terzo, lett. b) che esclude il beneficio dell'esdebitazione proprio per le "sanzioni amministrative di carattere pecuniario");

ritenuto pertanto che non ricorrano i presupposti per omologare il piano del consumatore;

rilevato tuttavia che il ricorrente ha richiesto, in subordine, l'apertura della liquidazione del patrimonio;

ritenuto che, a tale proposito, non ricorrano motivi ostativi in quanto la documentazione è completa e l'accensione del finanziamento con Agos, per quanto si è detto sopra, non pare potersi qualificare come "atto in frode ai creditori";

rilevato che il gestore della crisi, all'udienza del 24.02.2022, ha espressamente chiesto di essere sostituito da altro professionista per l'eventuale prosieguo della procedura;

rigetta

la domanda di omologa del piano del consumatore depositata da ANTONIO ESPOSITO;

Pagina 1



dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di ANTONIO ESPOSITO nato a Foggia il 2.4.1983 e residente in Rezzato (BS), Via Perlasca n. 86, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore l'avv. Alessandra Malagutti, con studio in Brescia, Via F.lli Porcellaga n. 3, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente e ad accedere ai dati dell'anagrafe tributaria (ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari presso l'Agenzia delle Entrate);

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati a cura della cancelleria nell'apposita area denominata "Crisi da sovraindebitamento" del sito del tribunale di Brescia;

f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (il liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e in caso di liquidazione del t.f.r. nel corso della procedura);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte;

l) dispone che il liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura, oltre alle relazioni di cui al punto precedente, depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione alle azioni previste dal novellato art. 14-decies l. 3/12;



- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-*novies*, terzo comma l. 3/12);
- deposito del rendiconto in cancelleria e comunicazione dello stesso ai creditori con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni;
- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);
- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-*novies*, quinto comma l. 3/12).

Si comunicati al ricorrente e al liquidatore.

Brescia, 12 marzo 2022

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

